

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA.

La legge regionale n. 23 del 2007 si prefigge lo scopo di dare attuazione ad uno degli istituti previsti dal nuovo Statuto regionale, cioè la Consulta di Garanzia statutaria, il cui compito principale consiste nel garantire il rispetto e la conformità delle leggi regionali allo Statuto. Attraverso la legge in esame, che consta di 17 articoli, vengono regolati, nello specifico, la costituzione, il funzionamento ed i compiti della Consulta.

In particolare, l'art. 2 specifica i compiti e le funzioni della Consulta, cioè prendere atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e determinare le modalità di amministrazione ordinaria fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, esprimere pareri di conformità delle leggi e regolamenti regionali allo Statuto, adottare provvedimenti ed esprimere pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum. Inoltre, qualora lo richiedano almeno 1/5 dei consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali o la Giunta regionale, la Consulta esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo Statuto. I pareri espressi dalla Consulta non risultano vincolanti, ma richiedono una motivazione in caso di dissenso rispetto al parere reso.

Di notevole importanza risulta l'art. 7, che riconosce autonomia organizzativa e regolamentare alla Consulta, prevedendo che la disciplina per l'esercizio delle funzioni sia approvata con regolamento a maggioranza dei componenti. Inoltre, annualmente e prima della predisposizione del bilancio dell'Assemblea legislativa, la Consulta definisce le risorse finanziarie ed umane necessarie per il proprio funzionamento.

Gli artt. 9 e 10 disciplinano le modalità di esercizio e le decisioni relative ad uno dei più rilevanti compiti della Consulta, cioè esprimere parere di conformità dei progetti di legge e dei regolamenti allo Statuto. La richiesta di parere può essere presentata solo dopo l'approvazione finale in Assemblea dell'intero provvedimento. La Consulta è tenuta a pronunciarsi entro quindici giorni dalla richiesta di parere, dichiarando la non conformità di tutte o di alcune disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato oppure indicando le modifiche necessarie per eliminare le incompatibilità con lo Statuto. Il parere della Consulta non risulta vincolante per l'Assemblea, che potrà decidere di recepirlo in tutto o in parte oppure di non recepirlo, motivando, in quest'ultimo caso, le ragioni del dissenso.

L'art. 11 disciplina i pareri che la Consulta rende in materia di iniziativa popolare e di referendum, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto. In materia di referendum consultivo, in particolare, la Consulta agisce secondo quanto sancito dall'art. 21, comma 2, dello Statuto regionale.

L'art. 12 disciplina poi il parere sui conflitti di competenza.

L'art. 15, infine, prevede le modalità di intervento della Consulta nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa e di decadenza della Giunta regionale.